

CONTRATTO AZIENDALE DI FS LOGISTICA SPA
(integrativo del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20/7/2012)

Addì, 29 ottobre 2013 in Roma

tra

FS Logistica Spa, rappresentata da Federico Mogioni, con l'assistenza di FS Italiane SpA

e

FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI,
UGL TRASPORTI,
FAST FERROVIE,
ORSA FERROVIE,

premesso che

La Società FS Logistica SpA dichiara di applicare a tutti i lavoratori dipendenti della medesima il CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

è stato sottoscritto il presente contratto per la definizione del Contratto Aziendale di FS Logistica Spa, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged in three rows. The top row contains three signatures. The middle row contains four signatures, including one that appears to be 'TS'. The bottom row contains five signatures, with a small number '1' written at the end of the line.

PREMESSA

Nel quadro delle sfide competitive determinate dalla completa realizzazione del processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, la Società FS Logistica sta procedendo nella riorganizzazione del proprio business, inteso come offerta di servizi aggiuntivi a monte e a valle del trasporto ferroviario, comprendendo anche i relativi asset.

Le parti si danno atto pertanto che il presente contratto rappresenta per la Società FS Logistica Spa lo strumento con il quale affrontare una qualificazione specifica dell'impresa a presidio del mercato della logistica, attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e lo sviluppo della professionalità degli addetti, ponendo le giuste premesse per il perseguimento di una maggiore qualità nell'ambito della flessibilità ed economicità dei servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.

In relazione alla necessità di garantire una continua verifica della permanenza di tali presupposti e con gli obiettivi indicati, le parti convengono che il presente Contratto Aziendale FS Logistica, sottoscritto ad integrazione del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 (d'ora in avanti denominato CCNL Mobilità/Area AF), disciplina l'applicazione del CCNL medesimo al personale tutto di FS Logistica e che ad ogni conseguente effetto, costituisce, ad esclusione di quanto espressamente previsto dal presente accordo, atto di novazione rispetto alle attuali discipline collettive aziendali comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti a far data dal 1/1/2014.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1.1.2014 con durata fino al 31.12.2014.

ART. 1 SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

1. Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito della Società FS Logistica si articola in due fasi distinte:
 - fase della informazione;
 - fase della contrattazione.

Il sistema di informazione e contrattazione si collocherà nella seguente sede, cui corrisponde l'individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali

Strutture sindacali

FS Logistica

Segreterie Nazionali e/o Territoriali
congiuntamente alle RSU/RSA
competenti

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso FS Logistica con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione si svilupperà a

cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire la non ripetitività di materie già affrontate a livello nazionale rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

3. Fase della informazione

3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. B) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l'informativa, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

3.1.1 A livello nazionale:

- a. strategie e interventi di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo;
- b. posizionamento competitivo della Società;
- c. obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- d. stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
- e. indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
- f. attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
- g. indirizzi e verifiche in materia di azioni positive in tema di occupazione giovanile e di equilibrio occupazionale di genere;
- h. logiche, impostazioni e finalità delle iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, anche correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro;
- i. dati sulla consistenza del personale articolati per territorio, età, sesso, figura professionale;
- j. dati sugli orari di fatto;
- k. modifica della macrostruttura e della microstruttura organizzativa;
- l. azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti, in coerenza con la legislazione nazionale in materia.

4. Fase della contrattazione

4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolata dall'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello

aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 4 (Orario di lavoro), è articolata come segue:

- a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
- b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
- c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
- d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

4.2 Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale le seguenti materie:

A livello nazionale

- a. il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
- b. modalità di assegnazione, di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
- c. norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa all'autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
- d. modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
- e. modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
- f. disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
- g. premio di risultato;
- h. modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
- i. applicazione delle norme sull'orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 4 del presente contratto;
- j. articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
- k. effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
- l. programmi di riequilibrio delle risorse umane;
- m. piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito del territorio di competenza;
- n. condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell'art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
- o. articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right with a circled '4' next to it.

5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSA/RSU.

ART. 2 ASSEMBLEA

1. Assemblee al di fuori dell'orario di lavoro

- 1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a diverse unità produttive/impianti, la stessa deve essere presentata alla struttura del personale competente con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire all'azienda di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.

Qualora il numero dei partecipanti all'assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l'abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l'assemblea si riterrà regolarmente effettuata.

La struttura del personale competente valuterà la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, l'azienda non abbia disponibilità di locali idonei, ne dovrà dare comunicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSA/RSU che hanno indetto l'assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori dell'azienda ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell'assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l'uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta alla struttura del personale competente da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSA/RSU.

2. Assemblee durante l'orario di lavoro

- 2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 1 dell'art. 11 bis (Assemblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue.
- 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell'anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale la struttura del personale competente dovrà individuare un locale atto ad ospitare l'assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSA/RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.

Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell'anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

- 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee la struttura del personale competente autorizzerà l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
- 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la RSA/RSU che ha/hanno indetto l'assemblea dovranno fornire alla predetta struttura del personale, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'assemblea, l'elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
- La struttura del personale accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ai lavoratori di FS Logistica provenienti dal CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica viene applicato il CCNL della Mobilità/Area AF secondo le seguenti corrispondenze:

- per i lavoratori provenienti dal 4° livello del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà al livello E, Operatori, Figura professionale Ausiliario – posizione retributiva E1, del CCNL della Mobilità/Area AF;
- per i lavoratori provenienti dal 3° livello del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà al livello D, Operatori Specializzati, Figura professionale Operatore Specializzato Attività di supporto – posizione retributiva D2, del CCNL della Mobilità/Area AF;
- per i lavoratori provenienti dal 3° livello Super del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà al livello D, Operatori Specializzati, Figura professionale Operatore Specializzato Attività di supporto – posizione retributiva D1, del CCNL della Mobilità/Area AF;
- per i lavoratori provenienti dal 2° livello del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà al livello B, Tecnici Specializzati, Figura professionale Specialista Tecnico-Amministrativo – posizione retributiva B1, del CCNL della Mobilità/Area AF;
- per i lavoratori provenienti dal 1° livello del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà al livello A1, Direttivi, Figura professionale Impiegato Direttivo – posizione retributiva A1, del CCNL della Mobilità/Area AF;
- per i lavoratori provenienti dalla categoria Quadri del CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica l'inquadramento avverrà nel livello Q, Quadri, Figura professionale Professional – posizione retributiva Q2, del CCNL della Mobilità/Area AF.



Quadro di equiparazione:

Nuovo inquadramento – CCNL della Mobilità/Area AF		
Livello	Figura professionale	Posizione retributiva
Livello E – Operatori	Ausiliario	E1
Livello D – Operatori Specializzati	Operatore Specializzato Attività di supporto	D2 D1
Livello B – Tecnici Specializzati	Specialista Tecnico- Amministrativo	B1
Livello A - Direttivi	Impiegato Direttivo	A1
Q - Quadri	Professional	Q2

CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica	
Livello	
4°	
3°	
3° Super	
2°	
1°	
Quadro	

ART. 4 ORARIO DI LAVORO

1. Disciplina generale

- 1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore secondo quanto previsto al punto 1.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.
- 1.2 L'articolazione oraria verrà sviluppata su 38 ore settimanali a partire dal 1/1/2014, secondo gli accordi che verranno sottoscritti tra le parti entro la data del 31/12/2013.

2. Ferie

Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista dall'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF, l'anzianità di servizio si calcola tenendo conto degli anni di servizio maturati da ogni singolo lavoratore, comprensivo di quelli maturati nell'impresa cedente a FS Logistica SpA.

Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF, per il personale che al momento dell'applicazione (1/1/2014) del presente accordo goda di un numero di giornate superiori di ferie rispetto a quelle previste dal CCNL Mobilità/Area AF, queste verranno mantenute sino alla maturazione delle 25 o 29 giornate di cui al predetto articolo, comma 1 punto b) concorrendo alla definizione delle stesse.

In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF) ed agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori, nelle giornate di ferie, spetteranno gli ulteriori elementi della retribuzione:

- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.

3. Permessi

A decorrere dal 1/1/2014, a tutto il personale di FS Logistica, in aggiunta a quanto previsto al punto 2 del presente articolo (Ferie), ed al punto 4 dell'art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi)



del CCNL Mobilità/Area AF, saranno riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie, nelle misure di seguito individuate:

- a. ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio al 1° gennaio 2014 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al precedente punto 2, n° 3 giornate di permesso annue;
- b. ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio al 1° gennaio 2014 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al precedente punto 2, n° 1 giornata di permesso annua;
- c. agli stessi lavoratori di cui al precedente punto b. una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.

I permessi di cui sopra sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un'ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni.

Nell'anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso di cui al punto c, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell'anno.

In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all'indennità di turno (art. 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori, nelle giornate di ferie, spetteranno gli ulteriori elementi della retribuzione:

- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.

ART. 5 MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In aggiunta a quanto previsto al punto 6 dell'art. 32 (Malattia ed infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, al personale in malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dell'integrazione dell'indennità Inps, saranno presi a riferimento i seguenti ulteriori elementi della retribuzione:

- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10,

nelle misure previste allo stesso punto 6 dell'art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'MC'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'tw' and another that looks like 'M'. There is also a small number '8' written near the bottom right corner.

ART. 6
TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell'art 34 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie di cui all'art. 4, punto 2 del presente contratto.
2. Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 34 del CCNL della Mobilità/Area AF, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e del 80% per il secondo mese.
Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.

ART. 7
PASTI AZIENDALI

In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogherà al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari ad € 6,70, per prestazione giornaliera superiore alle 6 ore.

ART. 8
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO

Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell'art. 53 (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL Mobilità/area AF, per i lavoratori di FS Logistica nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di mancato preavviso di cui al citato art. 53, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:


- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.

ART. 9
WELFARE AZIENDALE

In attuazione degli artt. 54 e 55 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale tutto di FS Logistica:

1. Assistenza sanitaria integrativa

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 novembre 2013 al fine di verificare la possibilità di adesione di FS Logistica alla forma di Assistenza sanitaria integrativa che opera per le Società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL Mobilità/Area AF e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.



2. Pensione complementare

Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per tutti i lavoratori della Società FS Logistica.

E', pertanto, confermato il relativo accordo del 31/7/2007 in vigore alla stipula del presente contratto.

I contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sottorichiamati:

- a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- b) aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
- c) indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
- d) salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF.

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico del datore di lavoro.

ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Con decorrenza 1° gennaio 2014, l'inquadramento economico, viene effettuato con i seguenti criteri:



- A) Ai lavoratori in forza alla data del 31/12/2013 viene garantita una Retribuzione Annuale Lorda (in seguito RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive vigenti alla data del 31/12/2013:

Per i lavoratori provenienti dal CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica:

- Minimo tabellare;
- EDR;
- Scatti di anzianità;
- Accordo rinnovo CCNL;
- Superminimo assorbibile;
- Assegno ad Personam riassorbibile;
- Assegno ad Personam non riassorbibile;
- Indennità di funzione (comprensiva del compenso forfettizzato per gli straordinari);
- Indennità contrattuale aziendale;
- Premio di produzione;
- Tredicesima mensilità;
- Quattordicesima mensilità.

Per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Mobilità/Area AF:

- Minimo contrattuale;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Salario Professionale;



- Superminimo individuale;
- Assegno ad Personam riassorbibile;
- Assegno ad Personam non riassorbibile;
- Indennità di funzione Quadri;
- Indennità di funzione (FSL);
- Emolumento Personale aziendale (acc.S. 28/7/08 Logistica);
- ERI 2007;
- Tredicesima mensilità;
- Quattordicesima mensilità.

B) In attesa del completamento del percorso di applicazione, a livello aziendale, del CCNL della Mobilità/Area AF, a decorrere dal 1/1/2014, alla totalità dei lavoratori di FS Logistica, la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive, con i criteri stabiliti con il presente accordo:

- Minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF e successive integrazioni, nelle misure in vigore alla data del 1/1/2014;
- Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF determinati con i criteri di cui al successivo punto 4;
- Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Tredicesima mensilità;
- Quattordicesima mensilità;
- Elemento distinto della retribuzione - ERI 2014, di cui al punto 2 del presente articolo;
- Assegno ad personam riassorbibile, di cui al punto 3 del presente articolo.

Alla scadenza del presente contratto ed in relazione alle procedure di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area AF, le parti valuteranno la possibilità di rideterminare le voci retributive che compongono la RAL complessiva di cui al precedente capoverso della presente lettera B).

2. Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) del precedente punto 1 e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B) del precedente punto 1, producano eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze determinano l'importo di un assegno personale non riassorbibile, non frazionabile, né rivalutabile denominato "Elemento retributivo individuale (ERI 2014)".

L'importo mensile dell'ERI 2014, ottenuto dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata, concorre alla determinazione della 13^a e della 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento al TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

3. Qualora l'importo dell'ERI 2014 calcolato con i criteri di cui al precedente punto 2, risulti maggiore dell'importo ottenuto sommando il Superminimo riassorbibile e l'Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto A), le quote pari al Superminimo riassorbibile e all'Assegno ad personam riassorbibile verranno confermate ed inserite in un'unica voce denominata Assegno ad personam riassorbibile, mentre la quota eccedente andrà a costituire l'Elemento distinto della Retribuzione - ERI 2014.

Gli importi mensili delle voci retributive di cui sopra saranno ottenute dividendo per 14 i relativi importi annui determinati come sopra indicato, che concorrono quindi alla

[Handwritten signatures and initials]

determinazione della 13^a e della 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e sono utili anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento al TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF. L'Assegno ad personam riassorbibile potrà essere riassorbito esclusivamente in caso di passaggio al livello professionale superiore.

4. Per quel che concerne gli Aumenti periodici di anzianità, al fine della determinazione del numero e degli importi spettanti ai lavoratori provenienti dal CCNL Trasporto Spedizioni e Logistica, si procederà come stabilito dal punto 5 dell'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF.

ART. 11 TREDICESIMA MENSILITA'

A decorrere dal 1/1/2014, la 13^a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all'art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:

- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.

La corresponsione della 13^a mensilità avverrà con le modalità definite nell'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nell'art. 13 del presente contratto.

ART. 12 QUATTORDICESIMA MENSILITA'

A decorrere dal 1/1/2014, la 14^a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all'art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:

- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.

La corresponsione della 14^a mensilità avverrà con le modalità definite nell'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nell'art. 13 del presente contratto.

ART. 13 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

1. La retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, all'art. 10 del presente contratto è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2. Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all'art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF e per le indennità di cui agli artt. 46 e 77 del CCNL Mobilità/area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF, e del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 1.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several others on the right, some with dates like '12'.

3. La 13^a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
4. La 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/area AF e all'art. 12 del presente contratto, viene corrisposta entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 1 e 2.

**ART. 14
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF, per il lavoratori di FS Logistica sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:


- a) ERI 2014 di cui al punto 2 dell'art. 10;
- b) Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3 dell'art. 10.


FS Logistica SpA

FS Italiane SpA




FILT-CGIL 

FIT-CISL 

ULTRASPORTI 

UGL TRASPORTI 

FAST FERROVIE 

ORSA FERROVIE 

RSA 

